

Allegato A “Disposizioni per il finanziamento regionale del Progetto “Implementazione della filiera bosco legno energia in Alta Valle Camonica”.

## **1. Finalità**

L’attuale periodo di crisi economica conseguente alla pandemia da COVID- 19 e alla guerra in Ucraina ha duramente colpito i territori montani lombardi acuendo sia la crisi d’impresa che il fabbisogno energetico delle comunità.

Pertanto, la Regione Lombardia per arginare la chiusura delle attività economiche e il fenomeno della delocalizzazione delle imprese causa dello spopolamento delle zone rurali e forestali, ha emanato con D.G.R. 4669 del 10 maggio 2021 un avviso di manifestazione di interesse per raccogliere proposte di rilancio sociale economico e territoriale in ambito montano da attuare attraverso lo strumento di programmazione negoziata denominato Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST il cui riferimento normativo si trova nella L.R. 19/2019.

Tra le proposte presentate dal territorio, è stata valutata positivamente quella promossa dal Comune di Edolo avente ad oggetto “IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA” e finalizzata ad attuare un programma di interventi per l’attrattività e la competitività di territori e imprese oltre che per il sostegno all’occupazione.

Le attività proposte nell’ambito del progetto, come di seguito riportato, rivestono carattere economico e pertanto devono essere finanziate e gestite nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

## **2. Riferimenti normativi**

- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 “ Campo di applicazione, 2 “ Definizioni”, 3 “Condizioni per l’esenzione”, 5 “Trasparenza degli aiuti” 6 “Effetto incentivazione”, 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”, 8 “ Cumulo ”, 9 “ Pubblicazione e informazione”, 10 “ Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria” 11 “Relazioni” , 12 Valutazione, 13 “Controllo”, 50 “Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l’art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- la L.R. 21 novembre 2011, n. 17 Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea” che all’art 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
- la L.R. n. 19 del 29.11.2019, “Programmazione negoziata di interesse regionale” che disciplina gli strumenti della programmazione negoziata di interesse regionale e, in particolare l’articolo 6 “Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale” (di seguito AREST)” finalizzato ad attuare una specifica strategia di rilancio di un particolare territorio coerente con gli obiettivi della programmazione regionale;

- il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 “Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19” e in particolare il Titolo III che specifica le modalità di attuazione dell’”Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST”;
- la D.G.R. 4669 del 10 maggio 2021 “Approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei territori montani regionali”;
- la D.G.C. n. 148 del 22.11.2022 (trasmessa con nota protocollo regionale n.M1.2022.224068 del 6 dicembre 2022) con la quale il Comune di Edolo ha promosso, ai sensi dell’art.25, comma 2 del R.R. 6/20, l’Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione degli interventi ricompresi nel progetto denominato “IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA”, che prevede lo sviluppo della filiera bosco legno energia, programmando interventi di supporto delle diverse fasi di lavorazione del legno per sostenere la gestione del patrimonio forestale dei comuni soci del consorzio;
- la D.G.R. 7624 del 28 dicembre 2022 “Adesione alla proposta di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) promosso dal Comune di Edolo e finalizzato alla realizzazione del progetto denominato “Implementazione della filiera bosco legno energia in Alta Valle Camonica” di cui alla D.G.R. n. XI/5987 del 21/02/2022 e successiva D.G.R. n. XI/6224 del 04/04/2022.

### 3. Caratteristiche del progetto

Ai sensi di quanto deliberato dal Comune di Edolo in data 22.11.2022, con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 (si cui si riporta uno stralcio in allegato) il progetto prevede per la sua realizzazione un partenariato così composto:

- il Comune di Edolo (promotore);
- i Comuni di Corteno Golgi, Sonico, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell’Adamello, Cedegolo, Comunità Montana di Valle Camonica;
- per parte privata, Il Consorzio forestale alta valle Camonica che ha ottenuto il riconoscimento quale organismo “in house” dall’ANAC ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 del D.lgs. n. 50 del 2016 e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175 del 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- la Regione Lombardia.

Il Progetto prevede le seguenti attività e costi:

<b>1. INVESTIMENTI PER LA PRIMA LAVORAZIONE</b>		
<b>1.1 ATTREZZATURA, MEZZI E FORMAZIONE</b>	<b>600.000,00</b>	
Escavatore forestale	300.000,00	
Testata Harvester forestale	300.000,00	
<b>1.2 REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE PER LA LAVORAZIONE DELLE BIOMASSE</b>	<b>2.511.100,00</b>	
Lavori di adeguamento area logistica: sistemazione, recinzioni, pavimentazione, creazione di area ricovero mezzi da lavoro e		

piattaforma tecnologica per la gestione dei prodotti di prima lavorazione siano essi tronchi che biomassa forestale		
Pavimentazioni, recinzioni e sistemazione aree di lavorazione esterna	180.000,00	
Realizzazione di tettoie per ricovero mezzi da lavoro	120.000,00	
Realizzazione di piattaforma tecnologica coperta per lavorazione delle biomasse	700.000,00	
Impianto di scortecciatura e cippatura tronchi	543.200,00	
Impianto di produzione di energia termica da biomassa forestale	368.900,00	
Impianto di essiccazione di micro chips prodotto nella cippatura	308.500,00	
Sistema di stoccaggio del prodotto essiccato	290.500,00	
<b>2. IMPIANTO DI PELLETTIZZAZIONE</b>		
<b>REALIZZAZIONE IMPIANTO</b>		<b>783.900,00</b>
Acquisto macchine per pellettatura di prodotto essiccato	285.800,00	
Acquisto macchine per insacco e pellettizzazione dei pellet prodotti	171.800,00	
Impianto di aspirazione e filtrazione aria	79.600,00	
Oneri di montaggio	43.500,00	
Test impianto	18.800,00	
Impianti ausiliari termoidraulici ed elettrici	184.400,00	
<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>		<b>3.895.000,00</b>

Ai sensi della legge regionale n. 19 del 29.11.2019 e come specificato dell'avviso di manifestazione di interesse di cui alla D.G.R. 18.10.2021 n. XI/5387, il progetto dovrà essere realizzato nell'arco di 36 mesi massimi.

#### 4. Entità degli aiuti

Il contributo della Regione non potrà essere superiore a euro 2.531.750,00 e tale contributo verrà concesso ed erogato nel rispetto del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, (GUUE L327 del 21.12.2022) e in particolare:

- dell' art.1 " Campo di applicazione" par. 4 e par. 5 che prevede non possano essere concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 definizioni punto 59, né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

- dell'art. 2 "Definizioni" e in particolare dei punti:

1) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell'ambito di un regime di aiuti;

12) «intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

21) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;

34) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

40) «operazioni precedenti la trasformazione industriale»: abbattimento, esbosco, scortecciamento, taglio, immagazzinamento, trattamento di protezione e stagionatura del legname, nonché l'insieme delle operazioni che precedono la segatura industriale del legname in fabbrica; attività di taglio in cui la capacità massima di lavorazione è pari a 20 000 mc di legno tondo all'anno;

52) «PMI» o «microimprese, piccole e medie imprese»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I;

53) «avvio dei lavori del progetto o dell'attività»: data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;

59) «impresa in difficoltà»: impresa in difficoltà quale definita all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014;

- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che gli aiuti ad hoc siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del Trattato e possano essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3 purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento(UE) 2022/2472, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III;

- dell'art. 4 par 1 lett.s) che dispone che la soglia di notifica per gli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste di cui all'articolo 50: sia pari 7,5 milioni di EUR per progetto di investimento, condizione che col presente progetto è rispettata;

- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" ai sensi del quale l'aiuto di cui al presente regime viene attuato con uno strumento trasparente;

- dell'art. 6 "Effetto incentivazione" che dispone che la domanda di aiuto debba contenere almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni del beneficiario;

b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell'attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Inoltre, per quanto attiene agli aiuti ad hoc concessi alle grandi imprese si ritiene che abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a garantire che sia soddisfatta la condizione precedente relativa ai contenuti della domanda, l'autorità concedente, prima di concedere il contributo abbia verificato, che la documentazione preparata dal beneficiario attesti siano conseguiti uno o più dei seguenti risultati:

a) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, della portata del progetto/dell'attività;

b) un aumento significativo, per effetto degli aiuti, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto/l'attività;

c) un aumento significativo dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività interessati;

d) nel caso di aiuti ad hoc, che il progetto o l'attività non sarebbero stati realizzati in quanto tali nella zona rurale interessata o non sarebbero stati sufficientemente redditizi per il beneficiario nella zona rurale interessata in mancanza di aiuti.

I requisiti relativi alle grandi imprese non si applicano ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" ai sensi del quale l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è un costo finanziabile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
- dell'art. 8 "Cumulo" che si richiama in toto, disponendo che il contributo di cui al presente regime possa essere cumulato con altri aiuti di stato o de minimis solo fino al raggiungimento dell'intensità dell'aiuto previsto dall'art. 50, pari al 65%;
- dell'art. 9 "Pubblicazione e Informazione" che dispone che l'autorità emanante il regime di aiuto provveda a fornire un link dove consultare la base giuridica e gli atti della comunicazione in esenzione. Per quanto riguarda la pubblicazione degli aiuti individuali, i registri nazionale degli aiuti di stato di cui all'art 52 della legge 234/2012 e il DM 115/2017 provvedono ad assicurarne il rispetto di questa disposizione;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che si richiama in toto;
- dell'art. 11 "Relazioni" di cui si richiamano il par.1 e 2 assicurandone il rispetto;
- dell'art. 12 "Valutazione" a cui i regimi a valere sull'art 50 potrebbero essere sottoposti nel caso in cui superassero i 150 milioni di euro l'anno o i 750 milioni di euro complessivi considerando tutta la durata del regime;
- dell'art. 13 "Controllo" di cui si assicura il rispetto anche attraverso i Registri nazionali di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e il D.M. 115/2017;
- dell'art. 50 "Aiuti agli investimenti a favore di tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" ai sensi del quale:
  - per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti possano essere concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali. In fase di concessione sarà verificato se il progetto debba essere esaminato dal punto di vista della norma nazionale e regionale sulla valutazione di impatto ambientale;
  - gli aiuti destinati alle grandi imprese siano subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa;
  - Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
    - o a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, fermo restando che l'acquisto dei terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10 % degli altri costi ammissibili totali dell'intervento in questione, a eccezione dell'acquisto di terreni a fini di tutela dell'ambiente se gli aiuti sono concessi nell'ambito di un piano strategico della PAC;
    - o b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
    - o c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica,

compresi gli studi di fattibilità. gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono sostenute spese a titolo delle lettere a) e b);

- d) costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud o soluzioni simili e acquisizioni di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti;

Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico della foresta sono giustificati in relazione ai miglioramenti previsti in una o più aziende forestali e possono comprendere investimenti in macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse.

L'intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili.

## **5. Durata dell'aiuto ad hoc**

L' aiuto è concesso al 20.02.2023. La Regione garantisce di apportare al presente regime ogni modifica che la Commissione riterrà opportuno richiedere.

## **6. Allegati**

Allegato al presente documento stralcio della deliberazione della Giunta Comunale di Edolo n. 148 del 22.11.2022.